

# Assicurazione responsabilità civile professionale

per Notai

Condizioni generali di assicurazione (CGA) qui di seguito elencate nell'art. 20 CGA

Rif: CGA PI Consultant ZCH 1.8.2014

Edizione 1.8.2014

Trovano applicazione le Condizioni Generali di Assicurazione come pure a complemento le seguenti categorie di professioni, qui di seguito elencate nell'art. 20 CGA:

## **Categoria professionale B. Notaio**

Assicurata è l'attività di notaio.

### 20.B.1

Tale attività comprende tutte le funzioni professionali ufficiali e accessorie previste dalla legislazione. Essa si estende anche all'attività svolta in veste di:

- esecutore testamentario;
- curatore;
- consulente fiscale competente in materia di operazioni riguardanti atti;
- liquidatore ai sensi della LEF, commissario e amministratore speciale del fallimento (in deroga all'art. 7.5 lett. e) delle CGA);
- membro di una delegazione dei creditori.

### 20.B.2

In parziale deroga all'articolo 7.12 lett. b) delle CGA, la copertura assicurativa si estende ai costi derivanti dalla dichiarazione di annullamento e/o al ripristino a seguito della perdita di titoli di credito, purché la perdita avvenga nell'ambito della loro emissione o dello svolgimento di altri atti professionali con essi. Sono considerati titoli di credito tutti i documenti ai sensi dell'art. 965 del CO.

### 20.B.3

Solo in base a convenzione speciale è data copertura assicurativa per l'attività svolta in veste di:

- liquidatore ai sensi del CO/CC;
- liquidatore, commissario e amministratore speciale del fallimento di società con azioni quotate in borsa e di imprese multinazionali.

Non sono assicurate, a complemento dell'art. 7 delle CGA:

### 20.B.4

Le pretese connesse alla consulenza fiscale svolta ai sensi dell'art. 20.B.1 delle CGA a beneficio di società con azioni quotate in borsa e di imprese multinazionali.